

Roma, 19 ottobre 2009

Il Segretario Generale
Prot.n. 2187 /GF

A tutti i Comitati Regionali della
Federazione Pugilistica Italiana

L o r o S e d i

Oggetto: Interpretazione di norme federali.

Per opportuna conoscenza, si trasmettono in allegato due decisioni della Corte Superiore di Giustizia, pronunciate su richiesta del Presidente del Comitato Regionale Lazio, relative alla interpretazione di norme dello Statuto Federale, con riferimento al rinnovo del vincolo ed alla interpretazione del Regolamento Organico, con riferimento alla sede di svolgimento dell' attività pugilistica.

I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente comunicazione, informando le Società Sportive affiliate nel proprio territorio. Il testo della presente verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(dott. Alberto Tappa)



**Decisioni della Corte Superiore di Giustizia
Riunione del 19 settembre 2009**

Il giorno 19 settembre 2009 alle ore 10.40 si è riunita la Corte Superiore di Giustizia così composta: Avv. Giacomo Borrione – Presidente, Avv. Francesco Fradeani – Vice Presidente e dai Componenti :avv. Paolo Vecchioli, Avv. Duccio Panti, avv. Domenico Condello, coadiuvati dalla Sig.ra Giuseppina Fabozzi.

. . . . omissis

al punto 2) all'ordine del giorno:

a) Richiesta di interpretazione di norma statutaria presentata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio . Art. 12, comma 2 dello Statuto Federale :“Gli atleti dilettanti non possono essere vincolati con il tesseramento ad una stessa società per un periodo superiore a quarantotto mesi. Alla scadenza del quadriennio il vincolo è rinnovabile per un periodo da concordarsi fra il pugile e la società”.

La Corte ritiene che l'art. 12, comma 2 dello Statuto Federale non richieda una particolare interpretazione. Per essere più espliciti, perché il vincolo superi i quarantotto mesi è necessario l'accordo delle parti. In mancanza di tale accordo non esiste alcun vincolo. Comunque ogni rinnovo non potrà mai essere superiore ai 48 mesi.

b) Richiesta di interpretazione di norma del Regolamento Organico presentata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio. Art. 36, comma 2 del Regolamento Organico prevede che la sede normale di svolgimento dell'attività pugilistica “. omissis....sia la palestra dichiarata disponibile all'atto dell'affiliazioneommissis”.

La Corte ritiene che la norma in questione non richieda una interpretazione autentica stante la dizione comprensibile legata al termine “normale”, riferito allo svolgimento dell'attività pugilistica, che non prevede una esclusività della sede stessa ed implica, quindi, la possibilità dell'esistenza di ulteriori sedi, come il medesimo articolo prevede.

Il Presidente *f.to avv. Giacomo Borrione*

f.to avv. Francesco Fradeani

f.to avv. Paolo Vecchioli

f.to avv. Duccio Panti

f.to avv. Domenico Condello

